



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PREVISTI DALL'ART.4 COMMA 3, 2° CAPOVERSO, LETTERA A) DEL CCNL 2002/5 DEL COMPARTO SCUOLA

L'anno 2006 il giorno 27 ottobre 2006 alle ore 12.00, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in sede di negoziazione decentrata di livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale

ED

i rappresentanti delle delegazione sindacale regionale, risultanti in calce al presente contratto;

ai sensi dell'art.4 lettera comma 3, 2° capoverso, lettera a) del CCNL 2002/5 del comparto scuola, dell'art.3 del DPR 395/88 ed avuto riguardo alla C.M.319 del 24.10.1991 e successive modificazioni ed alla C.M. n. 130 del 21 aprile 2000

VIENE STIPULATO
IL SEGUENTE CONTRATTO

Art.1

Determinazione del contingente

Ai sensi dell'art.3 del DPR n.395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il 3% delle dotazione organica regionale complessiva di fatto, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del contingente è irrilevante la distinzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali competenti determineranno, per ogni anno solare, con atto da affiggere all'Albo dell'Ufficio entro il 31 dicembre, il numero dei permessi concedibili, distribuendoli proporzionalmente tra il personale della scuola interessato nel seguente modo:

- dirigenti scolastici, personale docente, distinto per grado d'istruzione e personale educativo;
- personale A.T.A. complessivamente considerato senza distinzione di profilo professionale.

A livello provinciale, entro il limite complessivo, sono possibili compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra diversi profili professionali.

A livello regionale, qualora si verifichi la mancata saturazione dei limiti complessivi provinciali, è possibile la compensazione fra i contingenti delle diverse province secondo le istruzioni che saranno fornite dal competente Ufficio della Direzione Generale.

Art.2

Destinatari dei permessi

Può usufruire dei permessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 :

- il personale dirigente scolastico e il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'intero orario cattedra, nonché il personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato in full-time;
- il personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico;
- il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento delle religioni cattoliche.

Art.3

Presentazione delle domande e criteri di determinazione del contingente

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata per il personale dirigente scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale-Ufficio IV e per il restante personale, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'U.S.P. competente entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi. Per il 2007 il termine di acquisizione delle domande di scadenza è posticipata al 20° giorno successivo a quello della stipula del presente CCDR e le domande già presentate sono ritenute valide.

L'accoglimento delle richieste, entro i limiti del contingente massimo determinato ai sensi del precedente art. 1, sarà determinato secondo il seguente ordine di priorità:

- 1 - frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- 2 - frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
- 3 - frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- 4 - frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari come sopra individuati.

I permessi menzionati saranno concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso degli studi, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso nel caso in cui l'aliquota complessiva provinciale non fosse superiore al limite previsto dall'art. 1.

Art.4

Modalità di concessione

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti, per il personale dirigente scolastico, dall'Ufficio Scolastico Regionale e per il restante personale dai dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dall'U.S.P. che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti artt. 2 e 3. Ciascun U.S.P. pubblica la graduatoria degli aventi diritto, con atto da affiggere all'Albo dell'Ufficio provinciale e con pubblicazione sul pertinente sito, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Art.5

Modalità di fruizione

I permessi per diritto allo studio sono concessi al personale dirigente, docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato, sia con regime orario full-time che part-time, nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami. Detto personale inoltre non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami va contenuta entro il limite del 20% delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione.

Art.6

Sostituzione del personale

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli U.S.P. hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale docente e ATA con il conferimento di supplenze, esperite tutte le modalità organizzative previste.

Art.7

Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre i tre mesi dalla stessa fruizione. Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale. Il personale dirigente scolastico presenterà la certificazione all'Ufficio Scolastico Regionale. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte; per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la mancata produzione della certificazione nei tempi previsti comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, entro i limiti previsti dall'art. 19 del CCNL Comparto Scuola.

Art. 8

Corsi legge n. 143/04

Gli U.S.P. accoglieranno tutte le richieste presentate dai lavoratori in servizio presso le scuole statali del Piemonte iscritti ai corsi previsti dal DM 85/2005 in applicazione della legge n. 143/04 e che ne abbiano già avviato la frequenza entro il 31 dicembre 2006.

Quanto sopra avviene sia sulla base dell'attento monitoraggio svolto dalla Direzione sui corsi DM 21/05 che ha accertato che le effettive fruizioni delle ore di permesso dell'anno 2006 sono risultate significativamente più basse del limite massimo individuale di fruibilità, consentendone la totale copertura, sia in relazione alle effettive modalità organizzative dei corsi di cui al presente articolo. Sarà cura degli Uffici Scolastici Provinciali comunicare alla Direzione Generale, entro il 31 ottobre 2007, l'effettivo stato di fruizione dei permessi da parte di ogni singola unità autorizzata.

Può usufruire dei permessi di cui al presente articolo anche il personale con contratto a tempo determinato, supplente temporaneo, entro i limiti della durata della nomina e purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi.

E' ammesso alla fruizione dei permessi di cui trattasi anche il personale nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 legge 449/97), nei limiti della durata dei contratti.

Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore necessarie allo svolgimento degli esami possono essere ricomprese anche nel limite del 20% di ore riservata alla preparazione agli esami.

Art.9

Interpretazione autentica

Qualora insorgono controversie sull'interpretazione autentica del presente contratto regionale, le parti che lo hanno sottoscritto, entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti firmatarie, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa e della ulteriore determinazione sarà data tempestiva comunicazione a tutte le scuole tramite i competenti UU.SS.PP.

Art.10

Durata del Contratto

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007. I criteri in esso individuati sono validi per i successivi AA.SS. Il presente contratto, perdurando le attuali norme di riferimento, conserva efficacia fino a eventuale revisione dello stesso, richiesta da una delle parti.

Art.11

Conciliazione

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto si applicheranno integralmente le relative procedure di conciliazione secondo le vigenti disposizioni.

Letto confermato e sottoscritto in data odierna

Firmato per la parte Pubblica

f.to per il Direttore Generale Anna Maria Dominici : Il Vice Direttore Paolo Iennaco

f.to Il Dirigente Giuseppe Bordonaro

f.to il Funzionario Nicola Foschi

Firmato per la parte sindacale

f.to FLC CGIL

f.to CISL scuola

f.to UIL scuola

f.to SNALS scuola